



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 Del 11-05-22

Oggetto: RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE PER IMPUGNAZIONE IN PARTE QUA DELLA SENTENZA N. 154/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di maggio alle ore 13:05, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	A
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 10-05-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 09-05-2022

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- nell'anno 2017 è iniziato un contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Macerata dalla ditta Capitan Hook contro questo Comune, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Cristina Cingolani (deliberazione di G. C. n. 287 del 22.08.2017), al fine di accertare e dichiarare che il rapporto di locazione del manufatto di cui alla partita n. 267, foglio 18, part. 955/porz. - mq. 424 arenile patrimoniale NC.T sito sul Lungomare Piermanni, occupato dalla ditta attrice, si era rinnovato di sei anni in sei anni ed era comunque ancora in corso e che il contratto tra la ditta Capitan Hook ed il Comune, essendo stato stipulato in data 27.05.1998, in mancanza di disdetta, sarebbe andato a scadenza in data 27.05.2022 e che, pertanto, era illegittima la diffida Prot. n. 19919 del 18.04.2017 avanzata dal Dirigente Settore IV a porre termine all'utilizzo del manufatto ed a riconsegnarlo all'Ente libero da persone e cose;

- il Tribunale di Macerata con sentenza n. 898/2020 ha dichiarato cessato il contratto di locazione, ha accolto la domanda di restituzione dell'area, condannando parte attrice al rilascio dell'immobile e al pagamento delle somme arretrate e delle spese legali;

- la ditta Capitan Hook ha, quindi, proposto ricorso in appello alla Corte di Appello di Ancona con istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. (R.G. 243/2021 e R.G. 243-1/2021) per l'impugnazione e la riforma della suddetta sentenza;

- con deliberazione di G. C. n. 100 del 25.03.2021 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi nel suddetto procedimento fin dalla fase inibitoria, conferendo sempre incarico all'Avv. Cristina Cingolani;

- con comunicazione del 09.02.2022, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7959 l'Avv. Cingolani ha trasmesso la sentenza n. 154 dell'11.01.2022 con la quale la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della gravata sentenza, ha dichiarato l'efficacia del contratto oggetto del giudizio sino alla scadenza del 27.05.2022, respingendo la riconvenzionale dell'appellato sul punto ed ha condannato l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 13.788,69 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al saldo, compensando integralmente le spese di giudizio;

- questa Amministrazione Comunale con deliberazione di G. C. n. 137 del 07.04.2022 ha deciso di non proporre ricorso in Cassazione non ravvisando valide motivazioni di opportunità ad instaurare l'anzidetto procedimento, che avrebbe solo allungato i tempi e le procedure del rilascio dell'immobile e comportato ulteriori costi da sostenere, riservandosi però la possibilità di decidere la costituzione in Cassazione nell'ipotesi in cui controparte avesse azionato questo rimedio nei confronti della sentenza di appello n. 154 dell'11.01.2022;

EVIDENZIATO CHE:

- con nota del 12.04.2022, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22409, l'Avv. Cingolani ha trasmesso il ricorso in Cassazione notificato in data 11.04.2022 dalla ditta Capitan Hook per l'impugnazione *in parte qua* della suddetta sentenza e precisamente nella parte in cui la Corte di Appello ha considerato la comunicazione del Comune quale disdetta formale del contratto di locazione ed ha dichiarato la cessazione del rapporto di locazione alla data del 27.05.2022;

- con la medesima nota il Legale ha evidenziato a questo Ente la necessità di valutare la proposizione del controricorso per resistere e contraddire al suddetto ricorso in Cassazione e al contempo la proposizione di apposito ricorso incidentale;

VISTE le Linee Guida ANAC n 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO CHE:

- il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida contempla, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, specie nei casi di consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2019;

- ogni affidamento di incarico legale deve essere improntato anche al rispetto del principio di economicità e di contenimento della spesa per l'Ente;

- sussistendo tra l'attuale procedimento promosso dalla ditta Capitan Hook dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e il precedente svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Ancona R.G. 243/2021 e R.G. 243-1/2021 complementarietà e consequenzialità, il Servizio Affari Legali, con nota del 20.04.2022, Prot. 24223 del 21.04.2022, ha provveduto a richiedere, su indicazione del Segretario Generale, preventivo di parcella all'Avv. Cristina Cingolani per la costituzione e la difesa dell'Ente dinanzi alla Corte di Cassazione;

PRESO ATTO CHE:

- l'Avv. Cristina Cingolani con nota del 28.04.2022, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 25911, ha evidenziato che per il controricorso e il ricorso in via incidentale, l'importo del compenso, secondo il D.M. 55/2014, recherebbe una somma totale di € 7.660,38, comprensiva di spese generali e accessori di legge, assumendo come valore di riferimento quello indicato da parte ricorrente, indeterminabile - di media complessità;

- il Legale si è reso però disponibile, per il rapporto di collaborazione esistente ormai da anni con l'Ente, ad applicare i minimi tabellari e, pertanto, ha indicato l'importo di € **5.948,83** comprensivo di spese generali e accessori di legge, oltre spese esenti (contributo unificato, marca da bollo) e spese di domiciliazione in base al preventivo richiesto allo Studio Legale Dante di Roma;

- con successiva nota del 09.05.2022, Prot. 28284, l'Avv. Cingolani ha precisato l'importo del contributo unificato, pari ad € **1.036,00**, della marca da bollo, pari ad € **27,00**, delle spese postali e di notifica quantificabili nell'importo forfettario di € **60,00** ed ha trasmesso il preventivo dello Studio Legale Dante, che ha richiesto per il deposito telematico - intero giudizio l'importo di € 600,00, oltre 15% spese forfettarie e CAP, oltre spese vive ed eventuale diversa attività e, pertanto, € **750,00**;

- le competenze legali, comprensive di spese vive, assommano, pertanto, ad € **7.822,00**;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- costituirsi per la difesa degli interessi dell'Ente nel procedimento di che trattasi, promosso con ricorso alla Suprema Corte di Cassazione dalla ditta Capitan Hook;

- proporre al contempo ricorso incidentale per l'impugnazione della medesima sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 154/2022 nella parte di essa in cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'efficacia del contratto di locazione sino alla scadenza del 27.05.2022 richiamando la pronuncia di Cassazione n. 34162/2019 e l'asserita ad essa conforme sentenza del Consiglio di Stato n. 433/2000 alla cui motivazione la Corte ha rinviato ritenendo che il contratto oggetto di controversia si fosse rinnovato di sei anni in sei anni, in assenza di "rituale disdetta fino

alla comunicazione del 25.05.2015";

- dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Cristina Cingolani e all'assunzione dell'impegno di spesa per gli onorari richiesti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1[^] del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento promosso dalla ditta Capitan Hook dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per l'impugnazione *in parte qua* della sentenza n. 154 dell'11.01.2022 nella parte in cui la Corte di Appello ha considerato la comunicazione del Comune quale disdetta formale del contratto di locazione ed ha dichiarato la cessazione del rapporto di locazione alla data del 27.05.2022;

- di proporre al contempo ricorso incidentale per l'impugnazione della medesima sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 154/2022 nella parte di essa in cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'efficacia del contratto di locazione sino alla scadenza del 27.05.2022 richiamando la pronuncia di Cassazione n. 34162/2019 e l'asserita ad essa conforme sentenza del Consiglio di Stato n. 433/2000 alla cui motivazione la Corte ha rinviato ritenendo che il contratto oggetto di controversia si fosse rinnovato di sei anni in sei anni, in assenza di "rituale disdetta fino alla comunicazione del 25.05.2015";

- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari:

* al conferimento all'Avv. Cristina Cingolani dell'incarico per la costituzione nel procedimento di che trattasi e per la proposizione del ricorso incidentale;

* al finanziamento della spesa per gli onorari richiesti con imputazione al CAP. 138 BIL. 2022;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;

- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento promosso dalla ditta Capitan Hook dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per l'impugnazione *in parte qua* della sentenza n. 154 dell'11.01.2022 nella parte in cui la Corte di Appello ha considerato la comunicazione del Comune quale disdetta formale del contratto di locazione ed ha dichiarato la cessazione del rapporto di locazione alla data del 27.05.2022;
- di proporre al contempo ricorso incidentale per l'impugnazione della medesima sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 154/2022 nella parte di essa in cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'efficacia del contratto di locazione sino alla scadenza del 27.05.2022 richiamando la pronuncia di Cassazione n. 34162/2019 e l'asserita ad essa conforme sentenza del Consiglio di Stato n. 433/2000 alla cui motivazione la Corte ha rinviato ritenendo che il contratto oggetto di controversia si fosse rinnovato di sei anni in sei anni, in assenza di "rituale disdetta fino alla comunicazione del 25.05.2015";
- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari:
 - * al conferimento all'Avv. Cristina Cingolani dell'incarico per la costituzione nel procedimento di che trattasi e per la proposizione del ricorso incidentale;
 - * al finanziamento della spesa per gli onorari richiesti con imputazione al CAP. 138 BIL. 2022;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 16-05-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 16-05-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-05-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 11-05-22

Segretario Generale
Morosi Sergio